

**PRIMA LETTURA**

**IMPRESE, PROFESSIONISTI**

# Varato il decreto “Sostegni-bis”: nuovi contributi a fondo perduto, sospensione cartelle, tributi locali e crediti d’imposta

di Paolo Duranti | 20 MAGGIO 2021

*È stato approvato in via definitiva il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri il decreto “Sostegni-bis”, contenente ulteriori misure di aiuto a favore di imprese e professionisti. In tale contesto si segnalano in particolare il riconoscimento di ulteriori contributi a fondo perduto, con l’introduzione di un meccanismo perequativo, l’estensione del credito d’imposta su locazioni ed affitti e alcuni interventi in materia di tributi locali. Importanti anche le misure introdotte in materia di riscossione, con l’ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle, e le modifiche apportate alla disciplina relativa al tax credit beni strumentali.*

Si riporta di seguito una sintesi delle principali misure di carattere fiscale contenute nel testo esaminato dal Governo.



<b>DECRETO SOSTEGNI-BIS: le MISURE FISCALI</b>	
<b>CONTRIBUTO a FONDO PERDUTO</b> Art. 1	Il decreto “Sostegni-bis” introduce un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto; e che</li> <li>• presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41); e</li> <li>• non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.</li> </ul>
<b>PRIMA IPOTESI: APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL DECRETO “SOSTEGNI” (D.L. 41/2021)</b>	
BENEFICIARI	Soggetti cui spetta il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
MISURA del CONTRIBUTO	Il contributo spetta nella misura del 100% del contributo previsto dal richiamato art. 1 del decreto “Sostegni”.
ISTANZA	Non è necessario presentare un’ulteriore istanza da

	parte dei beneficiari del contributo previsto dal decreto "Sostegni".
<b>EROGAZIONE</b>	<p><b>Modalità</b> Resta la stessa già scelta in precedenza (erogazione diretta sul conto oppure sotto forma di credito d'imposta).</p> <p><b>Agenzia delle Entrate</b> È prevista l'erogazione direttamente da parte dell'Agenzia delle Entrate, sempreché alla data di entrata in vigore del decreto i destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• abbiano la partita Iva attiva;</li> <li>• non abbiano già restituito il precedente contributo;</li> <li>• quest'ultimo non risulti indebitamente percepito.</li> </ul>
<b>NORME APPLICABILI</b>	Artt. 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).
<b>SECONDA IPOTESI: PERDITE DI FATTURATO (CRITERIO ALTERNATIVO AL PRECEDENTE)</b>	
<b>AMBITO di APPLICAZIONE</b>	<p>In alternativa, il decreto "Sostegni-bis" prevede un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;</li> </ul> <p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• abbiano subito una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.</li> </ul>
<b>MISURA del CONTRIBUTO</b>	<p><b>Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021</b></p> <p>L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;</li> <li>• 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;</li> <li>• 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori</li> </ul>

		<p>a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;</li> <li>• 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.</li> </ul> <p> <b>Attenzione</b> L'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.</p> <p><b>Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021</b></p> <p>L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;</li> <li>• 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;</li> <li>• 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;</li> <li>• 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;</li> <li>• 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.</li> </ul> <p> <b>Attenzione</b> L'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.</p>
	<p>NORMA di RACCORDO tra i DUE CONTRIBUTI</p>	<p>La norma prevede che i soggetti che, a seguito dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere l'eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Ipotesi 2) e da quest'ultimo siano scomutate le somme già riconosciute dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Qualora dall'istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all'istanza del contribuente.</p>
	<p>ESCLUSIONI</p>	<p>Sono esclusi:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto;</li> <li>• i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra;</li> <li>• gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir;</li> <li>• gli intermediari finanziari ex art. 162-bis del Tuir.</li> </ul>
ISTANZA	<p>Dovrà essere presentata in via telematica un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.</p> <p> <b>Attenzione</b> Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.</p>
NORME ATTUATIVE	Saranno emanate attraverso un apposito provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate.
CONTROLLI, SANZIONI	Si applica l'art. 1 del decreto "Sostegni" (D.L. 41/2021).
<b>TERZA IPOTESI: PERDITA REDDITUALE</b>	
BENEFICIARI	<p>È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonché</li> <li>• soggetti con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir o compensi di cui all'art. 54, comma 1, Tuir</li> <li>• non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.</li> </ul> <p> <b>Attenzione</b> Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto</p>

	<p>a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>
ESCLUSIONI	<p>Il contributo non spetta, in ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;</li> <li>• agli enti pubblici di cui all'art. 74 Tuir;</li> <li>• ai soggetti di cui all'art. 162-bis Tuir.</li> </ul>
MISURA del CONTRIBUTO	<p>L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto "Rilancio" (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)</li> <li>• Decreto "Agosto" (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104)</li> <li>• Decreto "Ristori" (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137)</li> <li>• Decreto "Natale" (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172)</li> <li>• Decreto "Sostegni" (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41)</li> <li>• Decreto "Sostegni-bis" (art. 1, commi da 1 a 3).</li> </ul> <p> <b>Attenzione</b> L'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.</p>
ISTANZA	<p>Dovrà essere presentata in via telematica un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.</p> <p> <b>Attenzione</b> L'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.</p>
NORME ATTUATIVE	<p>Saranno emanate attraverso un apposito provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate.</p>

ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE Art. 2	Previsti contributi a favore delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto "Sostegni-bis". Seguirà un decreto ministeriale attuativo.
CREDITO d'IMPOSTA LOCAZIONI AFFITTI Art. 4	<p>Il decreto dispone tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la proroga fino al 31 luglio 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Si prevede infatti la modifica dell'art. 28, comma 5, del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77);</li> <li>• che i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, abbiano diritto al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.</li> </ul> <p>Ai locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020; tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.</p>
BOLLETTE ELETTRICHE RIDUZIONE Art. 5	Prorogata al 31 luglio 2021 la riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici prevista dall'art. 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.
TARI Art. 6	Prevista la possibilità di ridurre la Tari a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.
SETTORI TESSILE, MODA ed ACCESSORI Art. 8	Estesi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 gli incentivi previsti per i settori tessile, moda ed accessori dall'art. 48-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. A tal fine occorre presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
CARTELLE SOSPENSIONE VERSAMENTI Art. 9	<p>È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento ed accertamenti esecutivi (in tal senso è stato modificato l'art. 68, comma 1, del decreto "Cura Italia" – D.L. 17 marzo 2020, n. 18).</p> <p>Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'Agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.</p>
PLASTIC TAX Art. 9	Rinviata al 1° gennaio 2022 la data – prevista dall'art. 1, comma 652, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) a decorrere dalla quale sarà operativa la plastic tax.
TAX CREDIT BENI STRUMENTALI Art. 20	Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta "beni strumentali" è utilizzabile in compensazione in

	<p>un'unica quota annuale.</p> <p> <b>Attenzione</b>                      La regola si applica peraltro solo ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro. (art. 1, comma 1059-bis, legge n. 178/2020 – legge di Bilancio 2021).</p>
COMPENSAZIONI, RIMBORSI – LIMITE Art. 22	<p>Per il 2021 è stato elevato a 2 milioni di euro il limite di cui all'art. 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001).</p>
TAX CREDIT VACANZE Art. 7	<p>Il tax credit vacanze è esteso alle spese relative ad agenzie di viaggi e tour operator (art. 176, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34).</p>
TAX CREDIT SANIFICAZIONE ed ADEGUAMENTO AMBIENTI di LAVORO Art. 32	<p>Introdotta un credito d'imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.</p> <p><b>Beneficiari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni</li> <li>• Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti</li> </ul> <p> <b>Attenzione</b>                      Vi rientrano anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del D.L. n. 34/2020.</p> <p><b>Spese ammesse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività</li> <li>• Somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali</li> <li>• Acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea</li> <li>• Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti</li> <li>• Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione</li> <li>• Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.</li> </ul>
PROCEDURE CONCORSALE – RECUPERO dell'IVA sui	<p>Attraverso la modifica dell'art. 26 del D.P.R. 633/72, si prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall'apertura della procedura, senza dover attendere</p>

<p>CREDITI NON RISCOSSI Art. 18</p>	<p>la conclusione della stessa. In sostanza, la norma ripristina la disciplina di recupero dell'Iva relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 126, Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 567, Legge del 11 dicembre 2016, n. 232).</p> <p>Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.</p>
<p>INVESTIMENTI PUBBLICITARI a FAVORE di SOCIETÀ ed ASSOCIAZIONI SPORTIVE Art. 10</p>	<p>È stato esteso al 2021 il credito d'imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali a favore di leghe e società sportive professionistiche, nonché di società ed associazioni sportive dilettantistiche. La misura fu introdotta dall'art. 81 del decreto "Agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126). Al riguardo si precisa quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'investimento in campagne pubblicitarie oggetto del credito d'imposta dev'essere di importo complessivo non inferiore a 10mila euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (relativi al periodo d'imposta 2019), comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;</li> <li>2. le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;</li> <li>3. sono esclusi dal beneficio gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.</li> </ol>
<p>TAX CREDIT EDITORIA Art. 66</p>	<p>Alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Seguirà un decreto del Presidente del Consiglio.</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della Legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70.</p> <p>Per il 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nel 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.</p>
<p>START-UP INNOVATIVE – CAPITAL GAIN Art. 14</p>	<p>Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir, realizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative (di cui all'art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) e Pmi innovative (di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3), acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale e possedute per almeno tre anni.</p> <p>A tal fine non rileva la qualifica di partecipazione qualificata o non qualificata.</p>
<p>PMI – PROROGA</p>	<p>Prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota</p>

<p>MORATORIA GARANZIE Artt. 13 e 15</p>	<p>– capitale delle esposizioni oggetto di moratoria. Prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace.</p>
<p>ACE Art. 19</p>	<p>Ai fini dell'ACE, si dispone che per il 2021, (*) ai fini della valutazione del rendimento nozionale di cui all'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta 2020, (*) si applica l'aliquota del 15 per cento. La norma precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tale aliquota si applica per le variazioni in aumento di ammontare non superiore a 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio;</li> <li>• relativamente all'eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, (*) si applica l'aliquota dell'1,3%;</li> <li>• relativamente al 2021, tutti gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis.</li> </ul> <p>Per il periodo d'imposta 2021, (*) la minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15 per cento, potrà essere riconosciuta in via anticipata sotto forma di credito d'imposta. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 (*) e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta, quest'ultimo dev'essere restituito in proporzione a tale minore importo;</li> <li>• qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (*) la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta dev'essere restituito in proporzione a tale minore importo;</li> <li>• qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (*) la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta dev'essere restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente.</li> </ul> <p> <b>Attenzione</b> Ai fini della determinazione della variazione in aumento non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio. (*) Per i soggetti solari.</p>
<p>DTA-CREDITO D'IMPOSTA Art. 19</p>	<p>Esteso fino al 31 dicembre 2021 il termine previsto per poter beneficiare della trasformazione delle DTA in credito d'imposta.</p>



## Riferimenti normativi

- Decreto "Sostegni-bis" – Testo CdM 20 maggio 2021
- Governo, Comunicato Stampa 20 maggio 2021

**EMERGENZA CORONAVIRUS**

# Via libera dal Governo al decreto “Sostegni bis”: gli aiuti per il lavoro

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 21 MAGGIO 2021



Il Governo, nella seduta del 20 maggio 2021, ha licenziato il c.d. Decreto “Sostegni bis” contenente le ulteriori misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni nel perdurare della fase emergenziale da Covid-19.

Numerose le novità in ambito lavoro, al fine di sostenere imprese e lavoratori più colpiti dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica.

Sintetizziamo di seguito le novità in materia di lavoro tenuto conto che in ultima istanza sembrano essere stati inseriti due ulteriori previsioni in materia di licenziamenti al momento non rinvenibili nella bozza di testo disponibile.

Con la prima verrebbe preclusa la possibilità di effettuare licenziamenti sino al 28 agosto 2021 per quelle aziende che chiedano la cassa Covid entro il 30 giugno 2021.

Inoltre dal 1° luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizioni che non licenzino.

<p><b>Art. 9 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione</b></p>	<p>Fino al 30 giugno 2021 sono sospesi i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, dagli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, nonché derivanti dagli avvisi diretti al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, in scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo 2020 fino al 30 giugno 2021.</p> <hr/> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p> <hr/> <p>Fino al 30 giugno 2021 sono altresì sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.</p> <p>Tuttavia restano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;</li> <li>• acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo (1° maggio 2021 – data di entrata in vigore del Decreto), gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute per contributi o premi previdenziali.</li> </ul>
<p><b>Art. 36 - Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza</b></p>	<p>Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, <b>ulteriori 4 quote di reddito di emergenza (Rem)</b>, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.</p> <p>Ciascuna quota è determinata in un ammontare pari a 400 €, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 €, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.</p> <p>Il riconoscimento delle quote di Rem è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;</li> <li>• residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;</li> <li>• un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 inferiore a una soglia di € 10.000, accresciuta di 5.000 € per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 € in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;</li> <li>• un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000;</li> <li>• per quanto non previsto restano valide le disposizioni di cui all'<a href="#">art. 82</a> del D.L. n. 34/2020 (conv. in L. n. 77/2020).</li> </ul> <hr/> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La domanda per le quote di Rem deve essere presentata all'Inps entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto.</p>

<b>Art. 37 - Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità</b>	<p>Ai fini della corresponsione dell'indennità di ultima istanza, per i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai Decreti Legislativi <a href="#">30 giugno 1994, n. 509</a> e <a href="#">10 febbraio 1996, n. 103</a>, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di invalidità, comunque esso sia denominato, <b>è equiparato al medesimo assegno.</b></p> <hr/> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>I lavoratori in possesso dei requisiti sopra specificati, percettori degli emolumenti corrisposti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, che non hanno avuto accesso all'indennità di ultima istanza alla data di entrata in vigore del Decreto, possono presentare domanda per la corresponsione della medesima indennità <b>entro il 31 luglio 2021.</b></p> <hr/>
<b>Art. 38 - Disposizioni in materia di NASPI</b>	<p>Dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e <b>fino al 31 dicembre 2021</b>, per le indennità di disoccupazione NASpI <b>non si applica la riduzione del 3%</b> prevista per ciascun mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione della stessa indennità.</p> <hr/> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Dal 1° gennaio 2022 l'importo della prestazione è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.</p> <hr/>
<b>Art. 39 - Disposizioni in materia di contratto di espansione</b>	<p>Esclusivamente per l'anno 2021, viene ulteriormente diminuito il limite minimo di unità lavorative in organico, che non può essere inferiore a 100, per le imprese che, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, intendano stipulare, in sede governativa, un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.</p> <p>Il medesimo limite minimo pari ad almeno 100 unità lavorative in organico è richiesto anche per le imprese o gruppi di imprese che attuano piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, ai fini del riconoscimento per un ulteriore periodo di 12 mesi della riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, prevista in caso di almeno una assunzione ogni 3 lavoratori che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia;</li><li>• ovvero abbiano maturato il requisito minimo contributivo o della pensione anticipata;</li><li>• e che abbiano prestato il consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro a fronte del riconoscimento da parte del datore di lavoro un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS, per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.</li></ul>

**Art. 40 - Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (contratto di solidarietà)**

In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#), i datori di lavoro privati destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria Covid-19, che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019, possono presentare:

- domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria;

**! Attenzione**

Non si applicano le disposizioni relative alla durata massima del trattamento di integrazione salariale prevista per ciascuna unità produttiva (durata massima complessiva di 24 mesi nell'arco di un quinquennio mobile) e alle causali di intervento della CIGS (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa ovvero contratto di solidarietà);

- per una durata massima di 26 settimane nel periodo compreso tra la data in vigore del Decreto e il 31 dicembre 2021;
- previa stipulazione di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.

Con riferimento alla stipulazione di accordi collettivi aziendali si specifica quanto segue:

- la riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Con riferimento al singolo lavoratore, invece, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato;
- il trattamento retributivo perso deve essere determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del predetto accordo collettivo;
- il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale;
- gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale;
- ai lavoratori impiegati a orario ridotto per effetto dell'utilizzo di CIGS deve essere riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo (971,71 € quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24 € ovvero 1.167,91€ quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a 2.102,24€) la relativa contribuzione figurativa.

**! Attenzione**

Per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

**Art. 41 - Contratto di rioccupazione**

Dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 ottobre 2021, è istituito il **contratto di rioccupazione** quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione.

**! Attenzione**

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova.

Ai fini dell'assunzione con il contratto di rioccupazione è necessario definire, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi.

Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

---

 **Attenzione**

Al termine del suddetto periodo, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'[articolo 2118](#) del c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine.

Invece, durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.

Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si applica la normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

---

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di ricollocazione è riconosciuto:

per un periodo massimo di 6 mesi;

- l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail;
- nel limite massimo di importo pari a 6.000 € su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

---

 **Attenzione**

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi ([art. 31](#) del D.Lgs. n. 150/2015), l'esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Inoltre, l'eventuale licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento ovvero il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto beneficiando dell'esonero contributivo, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

---

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la revoca dell'eventuale esonero già goduto non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi della presente disciplina.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Il beneficio contributivo risulta cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente e, nei casi di recesso dal contratto ai sensi dell'[art. 2118](#) del c.c., l'importo contributivo è oggetto di recupero da parte dell'ente previdenziale.

---

 **Attenzione**

Il beneficio è concesso ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e l'efficacia delle presenti disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

---

**Art. 42 - Proroga  
indennità  
lavoratori  
stagionali,  
turismo e  
spettacolo**

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità riconosciuta ai sensi del Decreto Sostegni ([art. 10](#) D.L. n. 41/2021) è erogata una tantum un'ulteriore indennità di importo pari a 1.600 €.

Ai lavoratori **dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali ovvero ai lavoratori in somministrazione** impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori che:

- abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto;
- abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del Decreto;

è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 €.

Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 €:

- **lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi** da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso dei requisiti sopra descritti;
- **lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto;
- **lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'[articolo 2222](#) del c.c. e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto.

---

 **Attenzione**

I suddetti lavoratori autonomi, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del Decreto, alla Gestione Separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

- **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 € e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata Inps alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I predetti soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- titolari di pensione.

Un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 € è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui sopra di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del Decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

- con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto al medesimo Fondo;
- con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 €;

- non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;

è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 €.

La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 €.

 **Attenzione**

Le indennità non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.  
Dovranno essere definite le modalità e tempistiche di presentazione delle istanze.

**Art. 43 -  
Decontribuzione  
settori del  
turismo e degli  
stabilimenti  
termali e del  
commercio**

Ai datori di lavoro privati dei settori **del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio** a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto è riconosciuto:

- **l'esonero** dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico;
- **fruibile entro il 31 dicembre 2021;**
- **nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021;**
- con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail;
- ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

 **Attenzione**

Ai datori di lavoro che beneficiano del predetto esonero, si applicano, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni in materia di divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamenti collettivi. La violazione delle disposizioni in materia di licenziamenti comporta la revoca dell'esonero contributivo con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica.

L'esonero contributivo:

- risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta;
- è concesso ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e l'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

<p><b>Art. 44 - Indennità per i collaboratori sportivi</b></p>	<p>La società Sport e Salute s.p.a. eroga, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, un'indennità complessiva determinata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 € annui, spetta la somma complessiva di 1.600 €;</li> <li>• ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 € annui, spetta la somma complessiva di 1.070 €;</li> <li>• ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad 4.000 € annui, spetta la somma complessiva di 540 €.</li> </ul> <hr/> <p><b>! Attenzione</b></p> <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di altro reddito da lavoro;</li> <li>- del reddito di cittadinanza;</li> <li>- del reddito di emergenza;</li> <li>- dei trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica.</li> </ul> <hr/> <p>Ai fini dell'erogazione delle indennità, i lavoratori sono tenuti ad autocertificare, per ciascuna mensilità, la persistenza dei presupposti e delle condizioni cui è subordinato il riconoscimento del beneficio.</p> <hr/> <p><b>! Attenzione</b></p> <p>A tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.</p>
<p><b>Art. 45 - Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione</b></p>	<p>Al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2021, può essere autorizzata una <b>proroga di 6 mesi</b>, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, qualora le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità.</p> <p>Il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2022.</p>
<p><b>Art. 47 - Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali</b></p>	<p>Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti, con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato <b>entro il 20 agosto 2021</b>, senza alcuna maggiorazione.</p>

<p><b>Art. 48 - Piano nazionale per le Scuole dei mestieri</b></p>	<p>Al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 denominato "Scuole dei mestieri".</p>
<p><b>Art. 49 - Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri</b></p>	<p>Prevista anche per il 2021 l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali.</p>
<p><b>Art. 65 - Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore della cultura</b></p>	<p>I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all'indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso.</p> <p>I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e le fondazioni lirico sinfoniche sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.</p> <p>Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste ai sensi del <a href="#">D.Lgs. n. 151/2001</a> rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.</p> <p>Per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;</li> <li>b. prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a) ai fini del calcolo dell'indennità per congedo parentale (<a href="#">art. 23 D.Lgs. n. 151/2001</a>) la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.</li> </ol> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito di disoccupazione involontaria. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) a seguito di domanda telematica e secondo le disposizioni e i requisiti indicati nel Decreto qui in esame.</p>

**Art. 68 - Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca**

Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, **è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 800 euro.**

I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità
- titolari di pensione.

---

 **Attenzione**

L'indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è incompatibile con l'intervenuta riscossione del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;
- non è cumulabile con le altre misure previste dall'[articolo 10](#) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41;
- è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.

---

La domanda per l'indennità è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata, è **riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2021.**

**Art. 69 - Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo**

Alle aziende appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui all'allegato I sotto riportato è riconosciuto:

- **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali; e**
- **con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;**
- per la quota a carico dei datori di lavoro;
- **per la mensilità relativa a febbraio 2021.**

**! Attenzione**

L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

**! Attenzione**

Il beneficio è concesso ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e l'efficacia delle presenti disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

***Allegato I***

01.21.00	Coltivazione di uva
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05	Produzione di birra
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

**Riferimenti normativi:**

- [Decreto "Sostegni-bis" - Testo CdM 20 maggio 2021](#)

ISSN: 2612-2928



www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano

Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405

Direttore responsabile: Elio Cipriani

©Copyright CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano

Telefono 02.36165.200 - e-mail [info@cesimultimedia.it](mailto:info@cesimultimedia.it)

C.F./P.I. 12247490159 - C.C.I.A.A. Milano N.305744

**Privacy e Cookie Policy** - Codici ISSN